

Codice A1618A

D.D. 29 ottobre 2025, n. 810

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, nel Comune di Fossano (CN), località Tagliata - Fg. n. 140, mappali 105, 106, 107 (P.A.S. n. 2025/33 D) e Fg. n. 140, mappali 5p, 15p, 16p, 17p, 18, 108 (P.A.S. n. 2024/77 D).



ATTO DD 810/A1618A/2025

DEL 29/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, nel Comune di Fossano (CN), località Tagliata – Fg. n. 140, mappali 105, 106, 107 (P.A.S. n. 2025/33 D) e Fg. n. 140, mappali 5p, 15p, 16p, 17p, 18, 108 (P.A.S. n. 2024/77 D).

1. PREMESSO CHE:

- in data 18/04/2025 (ns. prot. n. 00062889), perveniva istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per il tramite del Comune di Fossano, dalla Sig.ra *omissis*, in qualità di amministratore della ditta *omissis*, avente sede in *omissis (omissis)*, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di due impianti fotovoltaici a terra contigui oggetto di distinte istanze di PAS, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Fossano (località Tagliata), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Fossano, Fg. n. 140, mappali 105, 106, 107, 5p, 15p, 16p, 17p, 18, 108 e interessante una superficie modificata/trasformata di 49.930 mq, di cui 12.800 mq boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 3.180 mc;

- in data 18/04/2025 (ns. prot. n. 00063031) il Settore scrivente richiedeva il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 24/04/2025 (ns. prot. n. 00064975) il Settore scrivente inviava richiesta di completamento della documentazione ai fini della ricevibilità e per poter avviare l'endoprocedimento di competenza;

- in data 28/04/2025 (ns. prot. n. 00066189) il Settore Tecnico Regionale di Cuneo inviava per gli aspetti di competenza ulteriore richiesta di completamento della documentazione;

- in data 18/06/2025 (ns. prot. n. 00092680) perveniva documentazione integrativa dal Comune di Fossano;

- in data 20/06/2025 (ns. prot. n. 00093688) il Settore scrivente inviava nota di condivisione della documentazione integrativa e contestuale richiesta di parere geologico al Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- in data 16/07/2025 (ns. prot. n. 00108038) perveniva richiesta integrazioni dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo successivamente inoltrata in data 21/07/2025 (ns. prot. n. 00110273) al Comune di Fossano;

- in data 23/09/2025 (ns. prot. n. 00141964) perveniva documentazione integrativa dal Comune di Fossano;

- in data 24/09/2025 (ns. prot. n. 00142883) il Settore scrivente inviava nota di condivisione della documentazione integrativa e contestuale richiesta di parere geologico al Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > Relazione illustrativa
- > Documentazione fotografica
- > Note tecnica di rischio idrogeologico
- > Foto aerea
- > Planimetrie e tavole degli impianti
- > Relazione tecnico-illustrativa
- > Relazione geologica
- > Relazione forestale
- > Dichiarazioni di manleva e pubblica utilità;

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e s.m.i.;

4. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 09/10/2025 (ns. prot. n. 00152215), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, per un importo pari a Euro 1.578,67;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al pagamento del deposito cauzionale, l'importo della cauzione è pari a € 2.000 per ogni ettaro di terreno trasformato e comunque non inferiore a € 1.000. Tenuto conto che la superficie dell'intervento è pari a 4,993 ha, l'importo della cauzione è pari a Euro 9.986;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è

soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento, in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di opera di pubblica utilità, ai sensi del punto 4 lettera b, dell'art. 8 della citata legge regionale;

6. TENUTO CONTO CHE:

- dalla Relazione forestale si evince che la superficie boscata complessiva oggetto di trasformazione è pari a ca. 12.800 mq;

- ai sensi dell'art.19, comma 7, lett. c) della L.R. 4/2009 e s.m.i., la superficie boscata costituita prevalentemente da Robinieto è soggetta agli obblighi di compensazione;

- rispetto a quanto proposto nella Relazione forestale, in cui è stata applicata una base di calcolo ad ha pari a 10.000 Euro, non aggiornata secondo quanto previsto dalla D.D. n. 230 del 04/04/2025, ovvero Euro 11.550 ed è stato inoltre applicato per il parametro E della tabella di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 26 marzo 2021, n. 4-3018, un coefficiente pari 1 in luogo del parametro corretto di 0,5, pertanto l'ammontare della compensazione relativa alla superficie boscata trasformata rideterminato d'ufficio risulta pari a Euro 16.632;

7. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

10. PRECISATO CHE il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività al momento del perfezionamento e dell'efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 190/2024, procedura avviata dal Comune di Fossano quale ente procedente.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, la ditta *omissis* (P. IVA *omissis*), avente sede in *omissis* (*omissis*), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di due impianti fotovoltaici a terra contigui oggetto di distinte istanze di PAS, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Fossano (località Tagliata), e interessante una superficie modificata/trasformata di 49.930 mq, di cui 12.800 mq boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 3.180 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Fossano, Fg. 140, mappali 105, 106, 107, 5p, 15p, 16p, 17p, 18, 108.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 09/10/2025 (ns. prot. n. 00152215), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI IMPARTIRE INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORESTALE:

D.1. gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;

D.2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato alla vegetazione residua e, in particolare, agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **48 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

F.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competenti, richiedendo all'Ufficio scrivente l'emissione dell'avviso PagoPA relativo agli importi della cauzione e della compensazione nel presente provvedimento;

F.5. almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione del bosco, dovrà inoltre compilare un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile al link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

F.6. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, al Comune di Fossano.

H. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al pagamento del deposito cauzionale, l'importo della cauzione è pari a € 2.000 per ogni ettaro di terreno trasformato e comunque non inferiore a € 1.000. Tenuto conto che la superficie

dell'intervento è pari a 4,993 ha, l'importo della **cauzione** è pari a **Euro 9.986**.

I. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento, in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di opera di pubblica utilità, ai sensi del punto 4 lettera b, dell'art. 8 della citata legge regionale;

L. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 13 della medesima legge regionale, l'inizio dei lavori autorizzati senza l'avvenuto versamento del deposito cauzionale comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa.

M. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. c) della L.R. 4/2009 e s.m.i., il proponente è soggetto al pagamento della **compensazione** per la trasformazione della superficie boscata costituita prevalentemente da Robinieto e dovrà corrispondere l'importo pari a **Euro 16.632**.

N. DI PRECISARE CHE la presente Determinazione autorizza la realizzazione dell'intervento nei termini di cui alla precedente lettera "C", pertanto eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in esito all'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica e/o altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente aventi incidenza sugli aspetti oggetto del presente provvedimento, dovranno essere nuovamente oggetto di valutazione.

O. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo